

**REGIONE DEL VENETO**

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 18 febbraio 2016, n°4)

**Parere n. 51 del 22/11/2018**

**Oggetto:** CAVE GHIAIA NARDI SRL – Progetto di ampliamento della cava di sabbia a e ghiaia denominata “Foroni”. Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR).  
Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. 568/2018.

**PREMESSA**

In data 23/01/2017 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Società CAVE GHIAIA NARDI S.r.l. con sede legale in via Strada Sacca, 69 - 46044 Goito (MN) (C.F. e P. IVA 00182110205), domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione e concessione per attività di cava, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e dell’art. 95 della L.R. n. 30/2016, acquisita con prot. n. 26214 del 23/01/2017.

Contestualmente alla domanda il proponente ha depositato presso la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA della Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Valeggio sul Mincio, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, e ha provvedendo a pubblicare, in data 23/01/2017 sul quotidiano "Il Gazzettino", l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/16 in data 30/01/2017 alle ore 18,00, presso la Sala Toffoli in via Roma, 9 in Comune di Valeggio sul Mincio.

Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 57723 del 13/02/2017 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA – ha comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal giorno 23/01/2017.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 55244 del 09/02/2017, ha provveduto inoltre a richiedere un parere alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia relativamente alla conformità dell’intervento con la L.R. n. 44/1982 e con l’art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

In data 14/02/2017, con nota prot. n. 61500, l’U.O. Geologia ha comunicato ai fini dell’attivazione del procedimento ai sensi della L.R. 44/1982, la necessità della presentazione di documentazione integrativa (inviata al proponente con nota dell’U.O. VIA del 22/02/2017 prot. n. 82530) che la Ditta ha provveduto a trasmettere con PEC del 22/02/2017 acquisita al prot. n. 73834.

Nella medesima nota prot. n. 61500 del 14/02/2017, l’U.O. Geologia evidenzia che il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato al rispetto dell’art. 13 della L.R. 44/1982 e, in particolare, alla verifica della soglia della superficie di territorio comunale interessata da attività di cava da attuare secondo le indicazioni della DGR n. 968/2010.

Nella seduta del Comitato Regionale VIA del 20/04/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

In data 19/09/2018 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita rispettivamente:

- in data 20/04/2017 con nota prot. n. 156649;
- in data 24/05/2017 con PEC prot. n. 204176;
- in data 30/10/2017 con PEC prot. n. 452001;

- in data 24/10/2018 con PEC prot. n. 432612 rettificata in data 29/10/2018 con PEC prot. n. 438613.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 148879, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale all'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
- l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 275989 del 06/07/2017 ha trasmesso l'esito istruttorio allegando la relazione istruttoria tecnica n. 132/2017 del 04/07/2017 con la quale si dichiara l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza con prescrizioni.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:

- Comune di Valeggio sul Mincio (nota prot. n. 79322 del 27/02/2017);
- Gruppo Etico Territoriale 'El Morar' (nota prot. n. 122181 del 27/03/2017);
- Provincia di Verona (nota prot. n. 166686 del 28/04/2017).

Con le integrazioni volontarie trasmesse durante l'iter istruttorio, il proponente ha altresì trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

In data 25/08/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A. con nota prot. n. 360002, ha provveduto a richiedere il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Con la medesima nota veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento del suddetto parere della C.T.P.A.C., ovvero trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento avrebbe ripreso il proprio corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato (art. 43 della L.R. n. 44/1982).

Essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso.

Con riferimento alla precedente nota prot. n. 55244 del 09/02/2017 trasmessa dalla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. V.I.A., di richiesta parere alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia relativamente alla conformità dell'intervento con la L.R. n. 44/1982 e con l'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016, e considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro e al fine di proseguire con l'iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota in data 23/03/2018 protocollo n. 113151, è stato richiesto espressamente alla medesima Struttura regionale la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Valeggio sul Mincio (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.

Con riferimento:

- all'istanza in questione, presentata in vigenza dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
- al ricorso presso la Corte costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri (notificato il 28/02/2017 – 02/03/2017, depositato in cancelleria il 07/03/2017 e iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017);
- alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66/2018, di incostituzionalità dell'art. 95 della L.R. n. 30/2016;
- all'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16/03/2018 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e del Piano regionale delle attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018;
- all'art. 34 della Legge di semplificazione approvato dal Consiglio regionale in data 10/04/2018 recante "Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico

delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.”;

- gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota on data 09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare “(...) a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...)” le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore.

Con nota prot. n. 213325 in data 06/06/2018, la Direzione Difesa del Suolo ha evidenziato quanto segue: la domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell'art. 95 della L.R. 30/2016.

Per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti e in particolare, i commi 4 e 5 (...). Successivamente i commi 4 e 5 dell'art. 95 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21.2.2018.

Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell'art. 95, ormai decaduto, è stata introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

- che le domande siano portate a definizione in conformità alla Legge n. 13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
- che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.

Conseguentemente la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni della Legge 13/2018 e al P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare “autorizzabile” a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.

L'art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume autorizzabile rispetto a quanto previsto nel P.R.A.C. approvato, fermo restando l'applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.

Dall'esame della documentazione allegata alla domanda in argomento e per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che la domanda in oggetto sia procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla legge regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. 15/2018.

## 1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede l'ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata “Foroni”, sita in comune di Valeggio sul Mincio (VR) che si colloca all'interno del polo estrattivo di Valeggio sul Mincio.

Il materiale estratto è individuato dalla L.R. 44/82 appartenente al gruppo “A” sabbie e ghiaie, materiale inerte la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio per calcestruzzo e per conglomerati bituminosi.

La cava attuale è autorizzata con DGR n. 2357 del 05/05/1987 e DGR n. 164 del 23/01/1999.

Il volume totale autorizzato è di 880.000 mc su una superficie lorda di 76.780 mq.

La cava risulta esaurita e in gran parte ricomposta (circa 90%).

Il progetto di ampliamento consiste nella rimozione di un setto esistente tra tre cave (Foroni, Turchetti 4 e ex cava Primavera), che permette l'estrazione di circa 440.000 mc di ghiaia e la creazione di un unico fondo continuo.

Il diaframma è costituito da un appezzamento rettangolare di circa 2 ettari più le scarpate sui tre lati ovest, nord e est per una superficie totale di circa 38.500 mq.

Verrà mantenuta la quota di scavo già autorizzata che va da 53,90 m slm (a nord) a 53,60 m slm (a sud), con profondità medie di scavo di 17 m.

Tale quota si trova a più di 2 metri dalla quota di massima escursione di falda.

La durata dei lavori di estrazione sarà di circa 6 anni, ai quali si aggiunge 1 anno per la preparazione del sito (demolizione fabbricati) e 1 anno per ultimare le opere di sistemazione ambientale.

- 7 GEN. 2019

**Ricomposizione**

Il progetto prevede la restituzione all'uso agricolo come previsto dall'art. 14 della L.R. 44/82.

Verrà raccordato l'ampio piano finale di scavo con il piano campagna con scarpate aventi pendenza di 25° con riporto di terreno vegetale.


Il volume complessivo di materiale necessario per la ricomposizione è stimato in circa 50.000 mc.

Di seguito si riportano i dati riepilogativi di progetto:


	u.m.	Progetto AUTORIZZATO	Progetto in AMPLIAMENTO
Superficie di scavo	ha	7,67	3,85 (lorda) 2,86 (netta) + 0,99 ( in area già autorizzata – abbattimento scarpata)
Profondità media di scavo	m	17	Invariata
Pendenza scarpate	°		40° (in fase estrattiva) 25° (in ricomposizione)
Quota di scavo	m s.l.m.	53,90 (Nord) 53,60 (Sud)	Invariata
Volume complessivo estraibile	mc	880.000	440.000
Volume residuo in disponibilità	mc	0	440.000
Durata lavori estrazione	anni	-	6 (+1 ricomposizione)



**Figura 1** – Ortofoto con individuate le cave del polo estrattivo di Valeggio Sul Mincio. In rosso le cave estinte, in verde quelle non ancora estinte. Cerchiato in giallo il setto da eliminare con l'ampliamento della cava Foroni.



**Figura 2** - Estratto CTR, Sez. 144050 Pozzolo, con indicazione della cava FORONI (in verde) e dell'area di intervento perimetrata in rosso.



**Figura 3** - Vista aerea con localizzazione dell'area di cava Foroni (delimitata in giallo) e dell'area di intervento (in rosso) rispetto al centro abitato più vicino, la frazione Turchetti.

**2 DESCRIZIONE DEL SIA**

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
- 2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
- 2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

**2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Si riassumono le conclusioni emerse dall'analisi che ha effettuato il proponente in relazioni agli strumenti urbanistici interessanti l'area d'intervento.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, vigente 1992	Tavola 1 "Difesa del suolo e degli insediamenti"	L'intervento non ricade in area di vincolo idrogeologico. Si colloca a ovest della fascia di ricarica della falda.
PTRC, 1992	Tavola 2 "Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale"	Le aree di cava e di ampliamento non rientrano in nessuna zona a tutela paesaggistica ai sensi della legge 29/06/1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali". L'area di intervento non ricade nell'ambito Parco del Mincio.
PTRC, 1992	Tavola 4 "Sistema Insediativo, Infrastrutturale storico e archeologico"	L'area di cava si colloca a ovest della SR 249 Gardesana, individuata quale itinerario di

- 7 GEN. 2019

		valore storico e storico ambientale.
PTRC, 1992	Tavola 5 "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali, archeologiche e aree di massima tutela paesaggistica"	L'intervento ricade a est dell'Ambito per l'istituzione del parco del Mincio.
PTRC, 1992	Tavola di ricognizione	Le aree di cava e del suo ampliamento ricadono nel Piano d'Area 17 Garda-Baldo.
PTRC, 2009	Tavola 1° "Uso del suolo - Terra"	L'intervento ricade nel sistema del territorio rurale dell'area agropolitana.
PTRC, 2009	Tavola 1b "Uso del suolo - Acqua"	La cava ricade in area vulnerabile ai nitrati e in area di primaria importanza per la tutela qualitativa degli acquiferi.
PTRC, 2009	Tavola 2 "Biodiversità"	L'area si trova nell'ambito di uno spazio agrario con diversità bassa. A ovest, lungo il Mincio, è individuato un corridoio ecologico. Ricade al di fuori della fascia delle risorgive.
PTRC, 2009	Tavola 3 "Energia e Ambiente"	La cava ricade all'interno della zona con "inquinamento da NOx µg/m <sup>3</sup> - media luglio 2004-giugno 2005" compreso tra 0 e 10.
PTRC, 2009	Tavola 9 "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica" - Alta Pianura Veronese	La cava si trova ad est del corridoio ecologico del Mincio. A circa 80 m dal sito è segnato il tracciato dell'Autostrada Tirreno-Brennero.
PTRC, 2013	Tavola 1c "Uso del suolo - Idrogeologia e Rischio sismico"	L'intervento ricade all'interno di superficie irrigua e non è interessata da rischi idraulici o sismici.
PTRC, 2013	Valori naturalistico ambientali e storico culturali.	L'area non interessa ambiti di valore naturalistico-ambientale o storico-culturale.
PTRC, 2013	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità	L'intervento ricade nell'ambito estrattivo di Valeggio, suddiviso in aree estrattive in atto e estinte.
Piano d'Area Garda-Baldo	Sistema delle fragilità	L'area ricade all'interno di un corridoio di difesa dall'inquinamento elettromagnetico.
Piano d'Area Garda-Baldo	Sistema dei beni storico-culturali	L'area di intervento e l'intero polo estrattivo di Valeggio ricadono nell'Ambito rurale della conoide del Mincio.
Piano d'Area Garda-Baldo	Sistema ambientale	L'area di intervento e l'intero polo estrattivo di Valeggio ricadono in Area di rilevante interesse paesistico ambientale.

Piano d'Area Garda-Baldo	Sistema floro-faunistico	Non sono individuati, nei pressi dell'intervento, ambiti o elementi di interesse naturalistico, né eccezionalità floro faunistiche.
Piano d'Area Garda-Baldo	Piano strutturale territoriale – Città lineare Garda - Baldo	Il tracciato dell'autostrada Ti-Bre passa a nord a una distanza di circa 80 m dall'area di intervento.
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Verona, approvato	Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	L'area non è interessata da ambiti soggetti a tutela o vincolo.
PTCP	Carta delle fragilità	La cava ricade in Fascia di ricarica degli acquiferi.
PTCP	Carta dei Sistemi Ambientali	L'area ricade a est del corridoio ecologico e dell'area di connessione naturalistica relative all'ambito del fiume Mincio.
PTCP	Sistema insediativo infrastrutturale	Il tracciato del corridoio autostradale della Ti-Bre dista circa 80 metri dal limite settentrionale dello scavo di ampliamento richiesto.
PTCP	Carta del Sistema del Paesaggio	L'area confina con ambiti agrari a frutteto.
Piano di Assetto del Territorio di Valeggio sul Mincio	Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	L'area di intervento ricade all'interno dell'ambito del Piano cave comunale. Nell'ambito estrattivo, è presente il centro storico della contrada Turchetti, a nord dell'intervento, e un paio di allevamenti di classe 2 o 3, a sud-est dell'intervento. Rispetto al pozzo a uso idropotabile localizzato a nord-est, nei pressi di contrada Mazzi, l'intervento dista circa 2,2 Km.
PAT	Carta delle invariati	Non vi è alcuna interferenza tra l'intervento e le invariati individuate nei dintorni.
PAT	Carta delle fragilità	L'area è identificata in parte come idonea, e idonea a condizione. L'intervento proposto non prevede edificazioni nell'area.
PAT	Carta della trasformabilità	La cava ricade nell'ATO 3 "Pianura" e nell'ambito per la realizzazione di programmi complessi n. 5 "Zona cave sud". La zona delle cave costituisce un ambito per interventi di riordino della zona agricola.
Piano degli Interventi di Valeggio sul Mincio	TAVOLA 1	L'area di ampliamento della cava Foroni ricade all'interno dell'ambito del Piano cave comunale.



Per quanto riguarda la coerenza del progetto con i piani di settore il proponente evidenzia quanto segue:

Piano di Tutela delle Acque	Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta	Il sito ricade in area con elevato grado di vulnerabilità intrinseca.
PTA	Tav. 35 "Opere di captazione pubbliche di acque destinate al consumo umano"	A valle dell'area di intervento non vi sono opere di captazione pubbliche di acque destinate al consumo umano.
Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) della Regione Lombardia	Cartografia del Programma di tutela e uso delle acque	I pozzi più vicini sono ad una distanza di oltre 4 km dall'area di intervento.
Piano di assetto idrogeologico – bacino idrografico Fissero, Tartaro e Canalbianco		L'area non è interessata da rischi o pericolosità idrauliche.
Carta Archeologica del Veneto		Non risultano indicati siti archeologici nei pressi o nelle vicinanze dell'ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio.
Piano regionale delle attività di cava (PRAC) - adottato (2016)	Carta delle risorse potenziali relative a sabbia e ghiaia	Il complesso del polo estrattivo di Valeggio sul Mincio ricade all'interno delle risorse potenziali individuate dal Piano.
PRAC	Carta degli ambiti estrattivi	Il complesso del polo estrattivo di Valeggio sul Mincio ricade all'interno dell'ambito di produzione VR.
Piano faunistico venatorio provinciale 2013-2017		Il sito non interessa ambiti per la protezione della fauna.
Piano di zonizzazione acustica		L'area di intervento ricade all'interno della classe III "Aree di tipo misto – rurali".

L'area di cava richiesta in ampliamento ricade all'interno del Piano d'Area Garda Baldo, adottato con D.G.R. n. 827 del 15.03.2010.

Per l'intero ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio, al quale appartiene anche la cava in argomento, la cartografia del Piano d'Area prevede le seguenti attribuzioni:

- Sistema delle fragilità: "zona soggette ad allagamento";
- Sistema delle valenze storico-cultura: "ambito rurale conoide del Mincio";
- Sistema ambientale: "Area di rilevante pregio paesistico-ambientale";
- Sistema floro-faunistico: nessuna zonizzazione.

Inoltre, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area, relativamente alla zonizzazione "Area di rilevante pregio paesistico-ambientale", prevedono che "E' vietata l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l'apertura e l'ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area".

La norma del Piano d'Area, pertanto, avrebbe potuto costituire elemento di conflitto con le previsioni del P.R.A.C. per l'ambito estrattivo di Valeggio.

Per superare ciò, nelle N.T.A. del vigente P.R.A.C. è stato inserito l'art. 10 comma 6 che stabilisce espressamente che "Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' le presenti norme tecniche attuative modificano le previsioni del Piano d'Area Garda Baldo limitatamente all'area a sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio, già sede di numerose attività estrattive."

Conseguentemente, l'intervento di ampliamento richiesto, per gli effetti dell'art. 10 comma 6 delle N.T.A. del P.R.A.C. vigente, è conforme alle previsioni del Piano d'Area Garda Baldo.

### **Rete Natura 2000**

Il sito di intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000, l'area si trova a circa 8,4 Km a sud-est rispetto alla propaggine meridionale del SIC IT 20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" e a circa 12,3 km a sud-ovest del SIC-ZPS IT 3210008 "Fontanili di Povegliano".

## **2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

### **Programma di estrazione**

L'intervento proposto riguarda l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "FORONI" sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). La richiesta è stata presentata ai sensi dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30.12.2016. Sono state quindi verificate con esito positivo, per l'istanza in esame, le condizioni elencate all'art. 5 della legge medesima. L'ampliamento in argomento è relativo a una cava da ultimo autorizzata con D.G.R. n. 164 del 26.01.1999 e il cui termine di coltivazione risulta scaduto il 31.12.2007. La superficie complessiva dell'ampliamento della cava, che di fatto porterà all'unione di tre cave vicine denominate "FORONI", "PRIMAVERA" e "TURCHETTI 4", è pari a circa 39.016 mq (considerando quale area della cava anche le scarpate residuali della cava denominata "FORONI" e quelle delle vicine cave "PRIMAVERA" e "TURCHETTI 4") mentre la superficie effettiva di scavo, calcolata al ciglio superiore, è pari a circa 21.910 mq. La cava denominata "FORONI" è stata sostanzialmente ricomposta nella sua totalità, solo le due scarpate poste sul lato meridionale e orientale dell'area risultano necessitare di alcuni lavori di definizione per essere ricomposte ma si tratta proprio dei due fronti dai quali avrebbe inizio la coltivazione dell'ampliamento richiesto. All'interno dell'area di coltivazione si trovano anche due edifici facenti parte del nucleo edificato della Corte Guarientona, un complesso abbandonato di edifici rurali di scarso valore architettonico, che verranno abbattuti. L'accesso al fondo avverrà attraverso la pista già esistente lungo la scarpata occidentale. La modalità di coltivazione prevede prima di procedere con alcune opere preparatorie quali la recinzione dell'area della cava e l'abbattimento dei due fabbricati ricadenti all'interno dell'area di coltivazione. Successivamente si provvederà all'asporto del cotico vegetale terreno superficiale che verrà accantonato sul fondo della cava esistente in attesa di essere riutilizzato nella ricomposizione finale per poi provvedere, dal fondo cava allo scavo vero e proprio del giacimento ghiaioso. Per l'estrazione verranno impiegati mezzi quali escavatore, pala meccanica gommata e camion che operando sul fondo cava limiteranno il diffondersi di emissioni sonore e di polveri. La coltivazione si svilupperà in tre fasi, procedendo da ovest verso est, con l'arretramento della scarpata esistente per bancate successive di circa 8-10 metri per una profondità media di 17 metri. Man mano che verrà completata la coltivazione dei singoli stralci la ditta provvederà al riporto del terreno vegetale per la ricomposizione ambientale. La prima fase di coltivazione prevede l'escavazione della scarpata occidentale e dell'angolo sud-ovest (in prosecuzione della cava "FORONI") nonché l'escavazione della scarpata settentrionale (di collegamento con la cava "PRIMAVERA") con una produzione lorda di circa 165.000 mc. La seconda fase prevede la coltivazione della parte centrale dell'ampliamento con l'estrazione di circa 165.000 mc lordi di materiale. Infine la fase 3 prevede la coltivazione della zona orientale dell'ampliamento con abbattimento della relativa scarpata di connessione con la cava "TURCHETTI 4" ed una volumetria lorda estratta di materiale pari a circa 120.000 mc. Nel corso delle varie fasi di estrazione, i fronti di avanzamento avranno una inclinazione non superiore a 40° sull'orizzontale, dato derivante anche dal calcolo di stabilità condotto sulla scorta della tipologia del materiale presente e del suo grado di coesione. Non sono e non saranno presenti in cava impianti di lavorazione del materiale estratto: la ditta porterà il tout venant presso i propri impianti posti in Goito (MN) nei quali verrà lavorato e i sottoprodotti derivati (limi di lavaggio) verranno riportati presso la cava "FORONI" per essere reimpiegati nella ricomposizione ambientale. La durata dei lavori di coltivazione stimata dalla ditta è di 6 anni per i lavori di estrazione e di 1 anno per il completamento dei lavori di sistemazione ambientale, per complessivi 7 anni.



- 7 GEN. 2019




Figura 5: Sezioni del programma di estrazione.

### **Programma di sistemazione**

Vista la tipologia di coltivazione delle cave di ghiaia non è pensabile una ricomposizione che riporti l'area alle condizioni morfologiche preesistenti se non con l'apporto dall'esterno di un volume di materiale idoneo pari al volume di materiale asportato. La sistemazione ambientale dell'area richiesta in ampliamento si propone quindi di riottenere l'uso agricolo della superficie, come preesistente, raccordando la ricomposizione morfologica del sito a quella delle cave a vario titolo coinvolte nell'intervento (le già citate cave "FORONI", "PRIMAVERA" e "TURCHETTI 4"). Come già accennato nel capitolo dedicato al programma di estrazione, i lavori di ricomposizione ambientale saranno quanto più possibile contestuali a quelli di escavazione. Con il procedere dell'estrazione quindi, ogni qual volta vi siano superfici, sia di fondo cava sia di scarpate, esaurite sotto il profilo giacimentologico, i sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del materiale ghiaioso (limi di lavaggio) verranno ridistesi sul fondo cava e sulle scarpate al fine di ottenerne la sagomatura morfologica finale e successivamente la ditta provvederà al ridistendimento del cotico vegetale per uno spessore non inferiore a 25 cm così da poter poi attuare e rendere efficace il rinverdimento e la funzione agricola definitivi. Tutto ciò compatibilmente con il mantenimento delle aree di manovra e carico mezzi nonché delle piste di accesso all'area di coltivazione. Complessivamente, la ditta ha calcolato in 50.000 mc il volume di materiale necessario alla realizzazione delle opere ricompositive progettate. Tale volumetria è costituita in parte dal materiale di scotico vegetale superficiale (10.000 mc), in parte dai sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del tout venant presso gli impianti di Goito (limi di lavaggio) e, qualora necessario, la volumetria mancante verrebbe reperita con terre da scavo da apportare dall'esterno e rispondenti ai criteri di utilizzo nelle attività estrattive (rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006). Il materiale terroso verrà accumulato sul fondo cava mentre il materiale utile non verrà accumulato ma caricato direttamente sui mezzi di trasporto e conferito presso l'impianto di lavorazione. Il medesimo mezzo trasporterà poi in cava i limi di lavaggio, quali sottoprodotti, da impiegarsi immediatamente nella ricomposizione ambientale. Le scarpate ricomposte avranno una inclinazione finale non superiore a 25° e raccordate a quelle delle cave limitrofe. Al termine della risagomatura finale dell'area, le superfici ricomposte verranno destinate all'agricoltura per quanto riguarda la parte pianeggiante o sub pianeggiante (circa 25.000 mq) mentre quelle inclinate (scarpate) verranno rinverdate (circa 13.700 mq in proiezione ortogonale relativi al lato sud di cava e al lato nord-est). L'inerbimento delle scarpate rispetterà le buone regole agronomiche che prevedono di seminare su un buono substrato terroso sementi di qualità, scegliendo correttamente l'epoca della semina, le sue modalità ed eseguendo con tempestività le operazioni che dovessero rendersi necessarie. La semente utilizzata è un miscuglio per prati polifiti contenente sia graminacee sia leguminose, specie erbacee ecologicamente idonee alle condizioni stagionali. Il quantitativo di miscuglio impiegati è di circa 60-70 Kg/ha, acquistato presso centri di produzione che ne certifichino qualità e purezza e indicativamente sarà composto dalle seguenti specie erbacee: Festuca rubra, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, Festuca ovina, Festuca pratense, Poa pratensis, Phelum pratense, Bromus condensatus, Agrostis tenuis, Trifolium repens,

Trifolium pratense, Lotus corniculatus e Medicago riguldida. Il post seminazione prevede il controllo dell'attecchimento delle essenze erbacee e interventi legati a eventuali fenomeni di eluviamento o erosione sulle scarpate e/o rimozione di eventuale pietre affioranti a seguito di assestamento del terreno vegetale. Il primo anno successivo alla semina si provvederà a uno sfalcio al fine di favorire l'accrescimento e ricaccio papulare. Secondo il crono programma elaborato dalla ditta richiedente, il piano di ricomposizione inizierà nel corso del terzo anno di coltivazione, contestualmente alla prima fase di estrazione, e procederà con continuità per trovare completa realizzazione alla fine del settimo anno. Il costo complessivo delle opere sopra descritte è stato calcolato dalla ditta in 96.900 euro.




Figura 6: Planimetria del programma di sistemazione ambientale.

7 GEN. 2019




Figura 7: Sezioni del programma di sistemazione ambientale.

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	7° ANNO
Approntamento cantiere e demolizione fabbricati	X X X						
Coltivazione FASE 1		X X X X X X X X					
Coltivazione FASE 2				X X X X X X X X			
Coltivazione FASE 3						X X X X X	
Ricomposizione FASE 1			X X X X				X X X X
Ricomposizione FASE 2					X X X X		X X X X
Ricomposizione FASE 3							X X X X X

Figura 8: Cronoprogramma delle fasi di coltivazione.

**TABELLA SINTETICA DATI PROGETTO**

SUPERFICIE DI CAVA AUTORIZZATA	[mq]	<b>74.457</b>
SUPERFICIE DI CAVA RICHIESTA IN AMPLIAMENTO		<b>21.910</b>
SUPERFICIE DI COLTIVAZIONE TOTALE (AUTORIZZATA + AMPLIAMENTO)	[mq]	<b>96.367</b>
UBICAZIONE IMPIANTO E PERTINENZE		<b>Nessuna</b>
MASSIMA PROFONDITA' SCAVO O ALTEZZA PARETE (media)	[m]	<b>17</b>
POTENZA GIACIMENTO (ampliamento)	[m]	<b>17</b>
VOLUME MATERIALE COMPLESSIVO DA MOVIMENTARE (ampliamento)		<b>450.000</b>
VOLUME GIACIMENTO UTILE DA COLTIVARE SECONDO IL PROGETTO	[mc]	<b>440.000</b>
VOLUME MATERIALE UTILE DI PROGETTO (in posto)	[mc]	<b>440.000</b>
VOLUME MATERIALE DI SCARTO DAL GIACIMENTO DA COLTIVARE	[mc]	<b>-</b>
VOLUME MATERIALE SCOPERTURA DA EFFETTUARE	[mc]	<b>10.000</b>
VOLUME TOTALE MATERIALE ASSOCIATO DERIVANTE DALL'ESTRAZIONE	[mc]	<b>10.000</b>
INCREMENTO VOLUMETRICO MEDIO PER MOVIMENTAZIONE	%	<b>-</b>
VOLUME TOTALE MATERIALE ASSOCIATO DERIVANTE	[mc]	<b>120.000</b>

DALL'ESTRAZIONE MOVIMENTATO (teorico il 25-30% del materiale complessivo movimentato)		
VOLUME MATERIALE ASSOCIATO NECESSARIO PER LA SISTEMAZIONE PREVISTA	[mc]	<b>50.000</b>
VOLUME MATERIALE ASSOCIATO ALIENABILE DALLA CAVA (teorico)	[mc]	<b>70.000</b>
TERRENO VEGETALE DERIVANTE DAI LAVORI DI COLTIVAZIONE	[mc]	<b>10.000</b>
TERRENO VEGETALE NECESSARIO PER LA RICOMPOSIZIONE	[mc]	<b>10.000</b>
VOLUME MATERIALE DA APPORTARE IN CAVA	[mc]	-

DURATA DEI LAVORI DI ESTRAZIONE	[anni]	<b>6</b>
PRODUZIONE ANNUA MEDIA	[mc]	<b>73.333</b>
NUMERO DI TRASPORTI GIORNALIERI (MEDIO)	[N]	<b>30</b>
DURATA TOTALE DELLA COLTIVAZIONE	[anni]	<b>7</b>
LOTTE DI COLTIVAZIONE PREVISTI (fasi)	[N]	<b>3</b>

PREVENTIVO SPESA PER LA RICOMPOSIZIONE	€	<b>96.900,00</b>
DEPOSITO CAUZIONALE CALCOLATO SECONDO I PARAMETRI	€	<b>88.550,00</b>
Importo deposito cauzionale proposto	€	<b>100.000,00</b>

### 2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nel quadro di riferimento ambientale il proponente descrive i potenziali impatti sulle seguenti componenti ambientali:

- **atmosfera**
- **acque superficiali**
- **acque sottosuperficiali**
- **suolo e sottosuolo**
- **paesaggio**
- **rumore**
- **traffico**
- **flora, fauna ed ecosistemi**

Le valutazioni di impatto sono eseguite per la "Fase di Coltivazione" e "Fase di Ricomposizione".

Per la quantificazione degli impatti sono state utilizzate delle scale di valore che considerano diversi aspetti delle componenti ambientali:

- importanza della componente ambientale (2,00 / 0,5)
- magnitudo dell'impatto (1 / 4), quantificata in base a:
  - tempo di durata dell'impatto (1,00 / 0,10)
  - vulnerabilità della componente ambientale (1,00 / 0,10)
  - estensione dell'area coinvolta (1,00 / 0,10)
  - pericolosità delle sostanze (1,00 / 0,10)
- mitigazioni (1,00 / 0,25)

L'effetto dell'impatto risulta dal prodotto della magnitudo con le mitigazioni messe in atto.

È inoltre considerato il "**Fattore di correzione**" che è il prodotto tra:

- reversibilità o irreversibilità della modifica (1 / 0,10)
- persistenza dell'impatto (1 / 0,10)

**L'impatto ambientale è calcolato considerando i tre valori ottenuti:**

- Importanza componente ambientale coinvolta (Imp);
- Entità dell'Effetto (E) che un determinato fattore perturbativo comporta sull'ambiente;
- Fattore di correzione (F).

ALLEGATO A  
AL DECRETO... - 7 GEN. 2019

L'impatto sarà letto su una scala da +6 a -6.

Impatto Ambientale (IA)	Giudizio
<b>POSITIVO ALTO:</b> l'azione impattante provoca una modificazione che comporta un miglioramento della qualità di un indicatore di elevata importanza	> + 6
<b>POSITIVO MEDIO:</b> l'azione impattante provoca una modificazione che comporta un miglioramento della qualità di un indicatore di discreta importanza	+3 < IA < +6
<b>POSITIVO BASSO:</b> l'azione impattante provoca una modificazione che comporta un miglioramento della qualità di un indicatore di scarsa importanza	+1.5 < IA < +3
<b>TRASCURABILE:</b> l'azione impattante provoca delle interazioni che rientrano nella variabilità naturale che caratterizza la componente considerata	-1.5 < IA < +1.5
<b>NEGATIVO BASSO:</b> l'azione impattante provoca un degrado della componente, ma di bassa intensità tale da non indurre modificazioni significative al funzionamento del sistema	-1.5 < IA < -3
<b>NEGATIVO MEDIO:</b> l'azione impattante provoca delle modificazioni di media entità che implicano un tempo prolungato per il recupero delle funzioni iniziali e il ripristino delle condizioni fisiologiche	-3 < IA < -6
<b>NEGATIVO ALTO:</b> l'azione impattante induce delle alterazioni tali da pregiudicare irreversibilmente il recupero della funzionalità della componente anche a seguito della rimozione della fonte di impatto	< -6

Matrice ambientale	Breve descrizione dell'impatto potenziale
<b>Fase di coltivazione</b>	
Atmosfera	<p>Emissioni di gas combustibili dai mezzi in opera in entrata e uscita dal cantiere. Emissione di polveri dovute alle operazioni di scavo e movimentazione del suolo e dovute al transito degli automezzi sulla viabilità sterrata di cava. Mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di condizioni come terreni particolarmente asciutti e in presenza di venti intensi prevedere la bagnatura dei piazzali e strade sterrate e dei materiali ghiaiosi di scavo;</li> <li>- verifica della adeguata manutenzione delle macchine operatrici;</li> <li>- utilizzo di carburanti eco-compatibili nei mezzi operativi del cantiere.</li> </ul> <p>Impatto: trascurabile</p>
Acque superficiali	<p>Alterazione della qualità delle acque dovuta a sedimentazione di polveri nel sistema idrico superficiale. Mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di condizioni come terreni particolarmente asciutti, prevedere la bagnatura dei piazzali e strade sterrate di cantiere.</li> </ul> <p>Impatto: trascurabile</p>
Acque sottosuperficiali	<p>Modifica della vulnerabilità della falda acquifera dovuta alla escavazione della cava. Inquinamento delle acque sotterranee dovuto allo sversamento accidentale di carburanti e lubrificanti. Intorbidimenti e concentrazione di sostanze inquinanti dovuti alla non corretta gestione dei rifiuti e delle acque meteoriche. Mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è garantito il mantenimento di 2 m tra il fondo di cava e il limite della falda acquifera;</li> <li>- predisposizione di procedure di intervento in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;</li> <li>- corretta gestione dei rifiuti.</li> </ul> <p>Impatto: vulnerabilità della falda = negativo basso alterazione qualità delle acque = trascurabile</p>
Suolo e sottosuolo	<p>Possibile inquinamento dovuto allo sversamento accidentale di carburanti e lubrificanti. Consumo di risorse naturali attraverso lo scoticamento anche di suoli vegetali attuali</p>



	<p>e l'asportazione definitiva di una parte del substrato.                  Mitigazione:                  - predisposizione di procedure di intervento in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti.                  Impatto:                  rischio inquinamento = trascurabile                  consumo risorsa = negativo basso</p>
Paesaggio	<p>Impatto legato alla possibile visibilità dei fronti di scavo da punti di vista noti.                  Introduzione di elementi di intrusione e detrattori rispetto al paesaggio attuale.                  Impatto: negativo basso</p>
Rumore	<p>Impatto acustico generato dai mezzi in opera nella cava.                  Mitigazione:                  - adozione di accorgimenti tecnici e gestionali per ridurre la produzione di rumore;                  - individuazione percorsi di transito esterni a aree urbanizzate e con minori volumi di traffico;                  - interventi informativi di comunicazione alla popolazione coinvolta in merito alla durata e tempistiche dei lavori.                  Impatto: trascurabile</p>
Traffico	<p>Incremento del traffico nella viabilità locale dato dai veicoli in entrata/uscita dal cantiere estrattivo.                  Mitigazione:                  - individuazione di percorsi esterni alle aree urbanizzate e con minori volumi di traffico;                  - interventi informativi di comunicazione alla popolazione coinvolta in merito alla durata e tempistiche dei lavori.                  Impatto: negativo basso</p>
Flora, fauna ed ecosistemi	<p>Riduzione della copertura vegetale e perdita di habitat date le operazioni di scopertura dell'area di scavo.                  Disturbo delle specie faunistiche dato dai rumori generati durante le operazioni di escavazione.                  Impatto: trascurabile</p>

<b>Matrice ambientale</b>	<b>Breve descrizione dell'impatto potenziale</b>
<b>Fase di ricomposizione</b>	
Atmosfera	<p>Produzione di polveri durante le operazioni di movimentazione di ghiaie.                  Emissioni di gas combustibili dai mezzi in opera.                  Mitigazione:                  - si prevede l'adozione di specifici accorgimenti tecnici e di procedure gestionali per minimizzarne la produzione di polveri e gas combusti e l'eventuale dispersione.                  Impatto: trascurabile</p>
Acque sottosuperficiali	<p>Effetto positivo dato dal riporto di terreno vegetale e limoso, diminuendo la possibilità di interferenza tra inquinanti e falda acquifera.                  Impatto: positivo medio</p>
Suolo e sottosuolo	<p>Effetto positivo dato dal riporto del terreno vegetale e limoso ripristinando le pratiche agricole.                  Impatto: positivo basso</p>
Paesaggio	<p>Impatto positivo dato dal ripristino delle scarpate secondo un disegno paesaggistico locale, riduzione parziale delle geometrie artificiali introdotte con le operazioni di coltivazione di cava.                  Impatto: positivo basso</p>
Rumore	<p>Possibile impatto generato dal rumore dell'escavatore in opera.</p>

7 GEN. 2019

	<p>Impatto: trascurabile</p>
Flora, fauna ed ecosistemi	<p>Impatto positivo dato dal ripristino dell'habitat agricolo, con introduzione di specie tipiche ed ecologicamente coerenti.</p> <p>Impatto: positivo basso</p> <p>Disturbo delle specie faunistiche dato dai rumori generati dal mezzo in opera.</p> <p>Impatto: trascurabile</p>

**Valutazione delle emissioni in atmosfera**

Nel documento in allegato sono valutate le emissioni di gas combustibili e di polveri diffuse provenienti dall'attività di coltivazione in ampliamento di "cava Foroni".

I valori di emissione attesi sono stati confrontati con i valori di emissione stimati per il Comune di Valeggio sul Mincio (anno 2010) forniti da INEMAR (inventario emissioni aria) e reso disponibile dalla Regione Veneto.

Sono state considerate le emissioni derivanti dai macchinari impiegati nella coltivazione della cava e dal traffico veicolare indotto, per cui risulta che le emissioni sono limitate in rapporto ai valori stimati per il comune.


Per quanto riguarda le emissioni di polveri in atmosfera le azioni di maggiore impatto potenziale sono rappresentate dalla coltivazione del materiale e dal trasporto su strada sterrata.

Lo studio conclude sostenendo che le emissioni orarie ottenute, opportunamente mitigate, risultano del tutto compatibili con un quadro di impatto non significativo nei confronti delle emissioni di polveri.

**Valutazione previsionale di impatto acustico**

Per caratterizzare la zona da un punto di vista acustico sono state effettuate, in data 11 maggio 2017 a partire dalle 10:30 circa, nei pressi dei ricettori sensibili maggiormente esposti, delle misurazioni al fine di valutare il rumore residuo.

La classe di appartenenza dell'area interessata e dove ricadono tutti i ricettori sensibili maggiormente esposti viene definita come "Classe III - Aree di tipo misto". I recettori distano dalla cava da un minimo di 172 m ad un massimo di 950 m.



**Figura 9: Zonizzazione acustica e recettori sensibili**

La verifica di impatto acustico è stata effettuata in due fasi: considerando le escavazioni a piano campagna, e poi considerando gli scavi a livelli inferiori di 10 m rispetto il piano campagna.

In merito all'impatto rumoroso dovuto al traffico indotto sono stati considerati 2 recettori posti lungo Via Galileo Ferraris.

In sintesi, si prevede che saranno rispettati, presso i recettori sensibili, i limiti di immissione (differenziale e assoluto) ed emissione previsti nel periodo diurno per tali aree dalle zonizzazioni acustiche previste dal comune di Valeggio sul Mincio. Si rimanda all'elaborato "A20\_Previsione di impatto acustico" per ulteriore approfondimento.

### PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta non emerge la produzione di rifiuti di estrazione dall'attività in progetto.

I materiali residuali sono costituiti da:

- terreno superficiale accantonato e da utilizzare completamente nelle opere di ricomposizione ambientale per la parte superficiale. Tale materiale è stato caratterizzato e dalle analisi i campioni hanno evidenziato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006.
- materiale limoso argilloso quale sottoprodotto dalla prima lavorazione del materiale di cava che verrà lavorato in impianti esterni all'area di cava ma di proprietà della medesima ditta e che sarà riutilizzato nella realizzazione della ricomposizione morfologica del sito di cava.

La ditta prevede altresì di impiegare materiali limoso-argillosi provenienti sempre dal proprio impianto situato a Goito a seguito di lavorazione di ghiaie provenienti da siti che non sono quelli della cava "FORONI" nonché terre e rocce da scavo di altra provenienza.

*Nota istruttoria: non sono stati ben specificati i volumi dei diversi materiali da impiegare nella ricomposizione, non è stato controfirmato il documento in alcune sue parti e pertanto il piano di gestione dei rifiuti è autorizzabile con prescrizione di integrazioni.*

### 3 VALUTAZIONE IMPATTI CUMULATIVI

Lo Studio di Impatto Ambientale non ha sviluppato il tema della valutazione degli impatti cumulativi, richiesto dal D.M. n. 52/2015 e qui necessitato per la presenza di progetti localizzati in vicinanza del sito in questione, quali quelli proposti rispettivamente dalle ditte Cave Mantovane S.r.l. (progetto n. 10 del 2018), Prospero S.r.l. e La Valeggiana S.r.l. (progetto n. 22 del 2017), Eco Corse S.r.l. (progetto n. 28 del 2017), Calcestruzzi Mantovana Srl, Borgo Srl e Settim Srl (progetto n. 62 del 2017).

Nell'ottobre scorso, evidentemente per supplire a tale mancanza, il Proponente ha depositato un documento intitolato "Approfondimento sugli impatti complessivi", commissionato dal Consorzio che riunisce i proponenti dei progetti sopra citati.

### 4 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area d'intervento si trova esterno ai siti della Rete Natura 2000 e in particolare dista circa 8,4 km dal sito SIC IT 20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" e a 12,3 km dal sito SIC/ZPS IT 3210008 "Fontanili di Povegliano".

Il proponente ha predisposto in tal senso la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale allegata all'istanza, che in data 13/04/2017 l'U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 148879, all' U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito.

In data 06/07/2017, l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 275989, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 132/2017 del 04/07/2017 con la quale si dichiara l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce prescrive quanto segue:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di

- garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Pernis apivorus*, *Burhinus oediconemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Muscardinus avellanarius*;
2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

## 5 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Durante l'iter istruttorio sono pervenute le seguenti osservazioni, presentate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica:

1.	<p>Comune di Valeggio sul Mincio (nota prot. n. 79322 del 27.02.2017);</p> <p><b>Nota istruttoria:</b>  <i>Con nota pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 79322 del 27.02.2017, il Comune di Valeggio sul Mincio ha trasmesso Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) dell'area oggetto di ampliamento e relativi allegati, referto di pubblicazione all'Albo pretorio comunale, osservazioni proposte dal Gruppo Etico Territoriale "El Morar" e dal Sig. Alessandro Remelli. Non è stato trasmesso parere comunale.</i></p>
2.	<p>Gruppo Etico Territoriale 'El Morar' (nota prot. n. 122181 del 27.03.2017)</p> <p><b>Nota istruttoria:</b>  <i>Le 11 osservazioni proposte dal Gruppo Etico Territoriale "El Morar" riguardano, essenzialmente aspetti inerenti gli impatti morfologici, paesaggistici, colturali, di viabilità, di produzione di polveri e rumori e di vulnerabilità idrogeologica.</i></p> <p>Al riguardo, si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'osservazione di cui al punto n. 1 riporta una serie di dati relativi al consumo del suolo in Comune di Valeggio sul Mincio che si suppongono generali e non riferiti alla sola attività estrattiva ivi presente. Per quanto riguarda la percentuale di uso del suolo agricolo afferente l'attività di cava, la percentuale dell'8% citata dal Gruppo Etico Territoriale "El Morar" è decisamente sovradimensionata: pur essendo vero che è stata abbondantemente superata la soglia del 3% indicata nella L.R. 44/82, tale percentuale è di poco superiore al 5%. Va altresì detto che tale superamento discende dalle modifiche legislative sopravvenute nel corso degli anni (L.R. 28/02/2000, n. 5 e L.R. 27/2001). Il Comune di Valeggio sul Mincio è stato storicamente oggetto di attività estrattiva ma delle 23 attività autorizzate nel corso degli anni 13 risultano estinte, e quindi restituite all'uso agricolo, mentre di quelle ancora in atto la maggior parte risulta ricomposta totalmente o almeno in parte e su tali superfici l'utilizzo a fini agricoli è nuovamente possibile. Quindi l'affermazione che nel territorio comunale sono presenti numerose cave non sistemate come da progetto autorizzato, non è veritiera e la perdita di superficie agricola a causa della coltivazione di cave è temporanea. L'Amministrazione comunale ha individuato una superficie ben specifica e delimitata sulla quale l'attività estrattiva va preferibilmente svolta tant'è che ha redatto un piano comunale per le attività estrattive, recepito anche nello strumento urbanistico vigente, che prevede l'abbassamento complessivo del piano campagna di tale superficie che verrebbe quindi nel lungo periodo completamente restituita all'agricoltura ancorché a una quota inferiore rispetto al piano campagna attuale. La nuova normativa, la L.R. n. 13/2018 e il P.R.A.C. approvato, consentono, per le cave di sabbia e ghiaia, solo la possibilità di ampliamento delle cave non estinte e per limitati quantitativi volumetrici. In tal senso non è una questione legata al buon senso l'individuazione dei luoghi ove effettuare l'attività estrattiva dal momento che è prevista la sola possibilità di ampliare cave laddove già esistenti. La superficie individuata anche dal Comune di Valeggio sul Mincio è situata nella parte più meridionale del territorio, laddove la concentrazione antropica è decisamente limitata e individuabile sostanzialmente in alcune corti rurali, in alcuni casi in stato di abbandono e/o disabitate, cosicché gli impatti derivanti dall'estrazione dei materiali risultano meno incidenti.</li> </ul>

Ed è proprio nello spirito evocato nella parte finale dell'osservazione, ossia di realizzare un progetto complessivo di recupero, ripristino e ricomposizione ambientale dell'intera superficie interessata da attività estrattiva, che si inserisce il piano comunale, il P.R.A.C. regionale e l'intervento in argomento il quale, al termine della sua realizzazione, comporterà l'abbattimento del setto di separazione esistente tra due cave ottenendo, in una limitata area, la realizzazione parziale dell'auspicato piano complessivo di riordino, recupero e ripristino.

- In merito all'osservazione di cui al punto n. 2, che denuncia carenze relativamente alla esaustiva valutazione della componente "salute pubblica", la ditta ha prodotto nel corso dell'iter istruttorio dell'istanza, anche all'interno del S.I.A., le valutazioni concernenti le componenti ambientali riferibili proprio alla salute umana. Le conclusioni sono state che gli impatti generali sono stati qualificati "non significativi con prescrizioni". Riguardo alle emissioni in atmosfera (produzioni di polveri e gas combustibili) il S.I.A. esclude il generarsi di effetti significativi sulla salute pubblica e una successiva relazione integrativa dimostra come le citate emissioni non producano effetti nei confronti dei ricettori sensibili, quali le abitazioni, più prossimi all'area del futuro ampliamento di cava. Tutto ciò a condizione che il materiale di cava movimentato e la viabilità sterrata interna all'area della cava venga mantenuta costantemente bagnata. Per quanto riguarda la componente "impatto acustico" è stata presentata dalla ditta specifica relazione con la quale si dimostra come l'attività di coltivazione che verrà svolta rispetta i parametri di salute pubblica ossia il livello di rumore prodotto dalle attività di cava è inferiore ai valori limite fissati dalla vigente normativa in materia. In particolare è stato verificato che sono rispettati i limiti di immissione ed emissione di rumorosità nei confronti dei ricettori sensibili, quali le abitazioni, più prossimi all'area del futuro ampliamento di cava, riferiti ai valori di zonizzazione acustica indicati dal Comune di Valeggio sul Mincio. Infine, relativamente alla componente del "traffico e viabilità", la ditta ha prodotto specifica relazione sul traffico veicolare indotto dalla quale emerge che il traffico veicolare afferente l'attività di cava in argomento non andrà a interessare il tratto stradale prospiciente l'esercizio commerciale denominato "Ristoro Primavera", posto in direzione nord rispetto alla cava medesima, considerato che i veicoli procederanno in direzione sud ossia in direzione opposta. Solo occasionalmente potrà esserci un interessamento della viabilità relativa all'esercizio commerciale. Le Corti Turchetti e Sfrizzera non verranno assolutamente interessate dal traffico di transito da e per la cava, mentre per le singole abitazioni indicate, il disagio sarà quello del normale traffico di transito stradale. In conclusione, non solo non risulta corretta l'affermazione secondo la quale non siano state approfonditamente verificate le possibili incidenze dell'attività di cava sulla "salute pubblica" ma tali verifiche hanno dato esito negativo.
- L'osservazione n. 3 pone dubbi sulle valutazioni e conclusioni dello S.I.A. relativo alla cava "FORONI". Al riguardo cita alcuni passaggi contenuti nella V.A.S. del P.A.T. del Comune di Valeggio sul Mincio che evidenziano quali siano gli impatti, sotto il profilo ambientale, dell'attività estrattiva. Quanto riportato è di carattere generale e in quanto tale, condivisibile. È innegabile che una cava determini un impatto sul suolo e sottosuolo, sull'assetto morfologico, sulla regimazione delle acque superficiali, sul consumo di suolo, sulla sottrazione di habitat e spazi per la popolazione faunistica e suolo vegetale o sulla alterazione che producono alla componente paesaggio. La cava quale entità generica, è un elemento di discontinuità che va spesso a inserirsi in un contesto agricolo intatto e pertanto il suo impatto a vari livelli è evidente. L'analisi però deve essere condotta sull'impatto che il richiesto ampliamento produce, ancorché rapportato alla situazione esistente sul territorio. La superficie richiesta in ampliamento è pari a meno di un terzo dell'originaria autorizzazione della cava "FORONI" e tale percentuale diventa drasticamente inferiore considerando anche le superfici delle due cave adiacenti che verrebbero messe in connessione tra loro. Gli impatti elencati in precedenza, nel caso in esame, risultano poco incidenti dal momento che:
  - a) la temporanea perdita di terreno agricolo verrà ripristinata a fine scavo a una quota inferiore;
  - b) la regimazione delle acque superficiali risulterà più funzionale venendosi a creare un'unica superficie a quota sostanzialmente costante;
  - c) paesaggisticamente e morfologicamente, anche se per una porzione di superficie comunale limitata, il riassetto del territorio risulterà migliore, venendosi a creare una più ampia

superficie pianeggiante delimitata da scarpate anziché caratterizzato da una serie di depressioni separate tra loro da setti divisorii, spesso di dimensioni limitate, che interrompono l'andamento pianeggiante e omogeneo del fondo cava di cave attigue;

- d) la limitata superficie di ampliamento non sottrarrà habitat o spazi significativi alla popolazione floro-faunistica della zona. In parte andrà anche a risolvere la precaria situazione di alcuni edifici facenti parte della Corte Guarientona, oggi fatiscenti e in stato di abbandono.

Peraltro, visto che viene citata la V.A.S. del P.A.T., proprio il P.A.T. individua la porzione di territorio posto a sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio quale superficie destinata all'attività estrattiva definendola "*Ambito del piano cave comunale*" nelle cui norme tecniche di attuazione l'Amministrazione comunale dichiara di promuovere l'attività estrattiva all'interno dell'ambito individuato dal Piano comunale di cui si è dotato, approvato con D.C.C. n. 95 del 1995 e ribadito poi con D.C.-C. n. 6 del 31/01/1997. Tale Piano, nella visione futura prevede l'abbassamento completo dell'intera superficie individuata dal medesimo. L'intervento in esame si inserisce all'interno della superficie individuata dal Piano cave comunale.

- L'osservazione n. 4 punta in particolare sulle considerazioni contenute nel S.I.A. e relative al "consumo della risorsa suolo" contestando il valore "modesto" attribuito a tale risorsa ambientale. Va detto che l'osservazione pone sempre considerazioni generali sull'importanza del suolo e della funzione che esso svolge nell'ecosistema ma le valutazioni devono essere mirate all'intervento in argomento. L'ampliamento richiesto, "rimuove" di fatto un setto che può considerarsi una sorta di "relitto" posto tra tre attività di cava giacimentologicamente esaurite e sul quale allo stato attuale non risultano essere praticate colture che rivestano pregio di alcun genere e la sua realizzazione non appare apportare significativi effetti negativi nei confronti delle colture a frutteto poste nelle vicinanze. È corretta l'affermazione riguardo alla lunga durata dell'impatto ma solo se riferita all'asporto della volumetria di materiale ghiaioso prevista nel progetto di coltivazione (450.000 mc): la risorsa ghiaia infatti non è rinnovabile e una volta scavata non è riproducibile. L'utilizzo del suolo ai fini agricoli invece comporta una temporanea sospensione che, alla conclusione dei lavori di ripristino ambientale (prevista in anni 7) potrà essere riattivata anche se ad una quota ribassata rispetto al piano campagna.
- L'osservazione n. 5 pone in evidenza il potenziale rischio idrogeologico di inquinamento della falda a seguito dell'attività estrattiva, visto anche il posizionamento dell'intervento all'interno di un'area indicata da alcuni strumenti di pianificazione quale area a elevata vulnerabilità idrogeologica e non distante dalla fascia di ricarica degli acquiferi. Come già emerso per alcune delle altre osservazioni, anche le asserzioni contenute in questa possono essere condivisibili ma assumono un carattere di generalità e genericità. Analizzando l'intervento specifico, la superficie di circa 22.000 mq verrà abbassata di 17 metri rispetto all'attuale piano campagna, avvicinando quindi il piano finale del suolo alla falda freatica più superficiale, rispettando però i limiti di legge imposti dalla normativa vigente in materia di mantenere un franco di almeno due metri dal livello di massima escursione della falda stessa e uniformando agli attuali piani ricompositivi delle tre cave che metterà in connessione. Allo stato attuale, l'intensa attività estrattiva condotta negli anni novanta e duemila non ha manifestato alcuna criticità inerente la possibile contaminazione della falda freatica più superficiale nonostante tutte le attività presenti sul territorio comunale abbiano spinto le escavazioni fino al "limite" previsto dalla normativa. Va ricordato che in un caso, nella parte più meridionale dell'ambito estrattivo esiste una cava con la falda portata addirittura a giorno senza che si siano riscontrate, a oggi, alterazioni chimiche, anche occasionali della medesima. È altresì vero che l'accadimento di incidenti o guasti di natura meccanica potrebbero costituire possibile fonte di inquinamento (ciò è però vero in qualsiasi situazione lavorativa) ma ciò è evitabile seguendo le normali procedure di manutenzione dei mezzi operatori e regolando il traffico in entrata e uscita dal cantiere. In considerazione è meritevole l'indicazione relativa al riuso del suolo, a fine lavori di coltivazione, instaurando colture agricole sostenibili che riducano al minimo l'utilizzo di agenti chimici.
- Le osservazioni n. 6 e n. 7 pongono la questione assetto del territorio sotto il profilo morfologico, paesaggistico e floro faunistico, ponendo la situazione esistente dell'ambito estrattivo quale

possibile risorsa di "rottura" morfologica dell'andamento piatto e monotono della campagna e di insediamento di biodiversità floro-faunistica, criticando e non condividendo l'eventuale scelta di ricreare nell'ambito un piano campagna uniforme ancorchè ribassato di 15-17 metri. Al riguardo va tenuto innanzitutto presente che la denigrata "piattezza" morfologica della campagna era proprio la condizione dei luoghi preesistente all'inizio dell'attività di cava. L'attuale situazione vede invece la presenza di una campagna in buona parte intatta, con presenza di depressioni dovute all'attività di cava in taluni casi isolate e di dimensioni ridotte. Ciò non appare aggiungere alcun elemento di pregio paesaggistico dovuto a una presunta interruzione della monotonia campestre ma più conferire un aspetto di disarmonia nel contesto. Anche queste però sono considerazioni di tipo generale che calate sull'intervento in argomento, non trovano motivo di essere. La rimozione del setto tra le tre cave esistenti non toglie alcun elemento di pregio paesaggistico né mina l'instaurarsi di biodiversità floro-faunistica. In realtà mette in connessione tre realtà estrattive distinte che potranno meglio armonizzare il riutilizzo agricolo degli odierni rispettivi fondo cava. Va altresì precisato che in Comune di Valeggio sul Mincio non esistono cave abbandonate che si rinaturalizzano spontaneamente ma cave ancora in atto che hanno realizzato o stanno per realizzare la ricomposizione ambientale prevista nei progetti di coltivazione autorizzati. L'auspicato recupero di cava al pari della cava "MONETA" in Comune di Belfiore è un esempio qui non praticabile sia per la diversità del contesto nel quale si inserisce sia per la metodologia ricompositiva utilizzata ossia la rinaturalizzazione spontanea dei luoghi. Nel caso in esame la ricomposizione ambientale del sito deve rispondere a requisiti ben definiti e compatibili con il contesto circostante.

- L'osservazione n. 8 ribadisce che sull'area oggetto del richiesto ampliamento erano presenti nel recente passato colture di tipo agricolo che sebbene ora non più praticate, lo potrebbero essere in un prossimo futuro. Inoltre, sebbene la Corte Guarientona versi in condizione di trascuratezza e abbandono, ne viene auspicato il recupero da parte del Comune, come asserito aver già fatto in altre occasioni. L'area richiesta in ampliamento non è attualmente coltivata e, al termine dei lavori di ricomposizione ambientale, pur a quota ribassata potrà essere nuovamente soggetta a coltivazione agricola. Non solo ma in realtà il suo utilizzo sarà più agevole dal momento che l'appezzamento di terreno coltivabile risulterà un tutt'uno con i fondo cava delle tre cave messe in connessione tra loro e inoltre vi sarà un incremento della superficie da adibire all'agricoltura dal momento che la superficie ribassata recupererà anche la superficie di proiezione delle attuali scarpate di cava, difficilmente sfruttabili con colture agricole. Quanto alla Corte Guarientona, la prevista attività estrattiva non ne preclude un eventuale (quanto improbabile) recupero edilizio.
- L'osservazione n. 9 riprende il concetto di traffico e viabilità già affrontato nell'osservazione n. 2 e contro dedotta.
- L'osservazione n. 10 pone dubbi sull'utilizzo della ghiaia sul territorio Veneto dal momento che la ditta richiedente l'ampliamento di cava possiede un impianto di lavorazione inerti in Provincia di Mantova, tradendo così lo spirito della legge sull'attività estrattiva. In realtà la L.R. 13/2018 non pone alcun vincolo in merito all'utilizzo del materiale estratto in Veneto. È il mercato che regola i flussi di vendita delle materie prime estratte.
- L'osservazione n. 11 ritiene carente lo studio delle soluzioni alternative all'intervento proposto, ritenendo quale unica valida alternativa quella di non consentire l'escavazione in ampliamento richiesta. Le presunte carenze non vengono specificate pertanto risulta impossibile contro dedurre. Quanto alla soluzione ritenuta migliore ossia il diniego all'ampliamento della cava, non è una soluzione alternativa all'escavazione bensì l'espressione di una volontà contraria all'attività estrattiva tout court.

Le 11 osservazioni proposte dal Gruppo Etico Territoriale 'El Morar' con nota prot. n. 122181 del 27/03/2017 possono pertanto considerarsi superate.

3. Provincia di Verona (nota prot. n. 166686 del 28.04.2017);

**Nota istruttoria:**

*Riassumendo i quattro punti che connotano il parre negativo della V.I.A. della Provincia di Verona,*

essi vertono sulla mancata valutazione degli impatti che le altre attività svolte nei siti estrattivi presenti in zona possono avere sulla componente atmosfera, sul presunto mancato rispetto del franco di due metri dalla quota di massima escursione di falda (calcolata su un periodo temporale ritenuto peraltro eccessivamente vetusto), dalla mancata valutazione per la componente traffico delle possibili ricadute su una strada comunale e su una strada provinciale e infine, per la componente rumore, la mancata valutazione di quello generato anche dai mezzi di trasporto e non solo dalle mere attività estrattive, peraltro svolte in maggioranza sul fondo cava.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- La motivazione di cui al punto n. 1) del parere negativo della V.I.A. provinciale è stato superato dalla presentazione, da parte della ditta, di uno studio degli impatti cumulativi che tiene conto delle diverse attività estrattive e relative lavorazioni presenti nel più ampio contesto di zona.
- La motivazione di cui al punto n. 2) ipotizza, in base ai dati in quel momento in possesso, che il fondo cava dell'area in ampliamento, pur mantenendo invariata la quota finale di scavo già esistente e a suo tempo autorizzata nella cava in atto, vada a superare di circa 20 cm in alcuni punti il franco di 2 metri dalla falda previsto per legge, ritiene che i dati utilizzati per lo studio idrogeologico della quota di falda siano eccessivamente datati e infine che non siano stati ubicati i punti di misura per verificarne l'adeguatezza all'interpretazione del modello idrogeologico dell'area di intervento. Innanzitutto va considerata la limitata estensione dell'area richiesta in ampliamento (circa 28.600 mq) nonché la circostanza per la quale il fondo scavo dell'area in ampliamento si posiziona a quota analoga a quella del fondo scavo della cava in essere che viene ampliata. Va poi precisato che il calcolo eseguito per giungere alla conclusione che gli scavi risulterebbero superare in alcuni punti di 20 cm il limite di legge appare frutto di un fraintendimento. Infatti, nella relazione che affronta il tema, la ditta ha indicato due differenti quote quali quote di massima escursione di falda. Tali quote, rappresentano il gradiente isofreatico locale che segue la direzione della falda (NE-SO) e conseguentemente il fondo scavo segue tale andamento mantenendo invariato il franco di 2 metri rispetto alla falda. La Provincia di Verona ha invece ricavato la media delle due differenti quote massime di falda: in tal modo, il fondo scavo più basso risultava superare il limite del franco falda di 20 cm. In ogni caso, nell'aprile del 2017, la ditta ha presentato una Relazione Idrogeologica integrativa volontaria all'interno della quale sono contenuti gli elementi ritenuti mancanti dalla Provincia di Verona ossia le fonti delle informazioni raccolte, le caratteristiche della falda corredata dai dati disponibili, chiarimenti in merito al livello di massima escursione della falda nonché elaborati grafici che riportano l'ubicazione dei pozzi dai quali sono derivati i dati, l'andamento della falda freatica e una correlazione tra la profondità dello scavo e la quota della falda medesima. Le risultanze dello studio integrativo hanno evidenziato che l'escavazione nell'area dell'ampliamento rispetto abbondantemente il franco di 2 metri dal massimo livello di falda previsto per legge.
- La motivazione di cui al punto n. 3) evidenziano, per la componente viabilità, la sola valutazione delle ripercussioni sulla S.P. n. 17 mentre non sono state considerate la strada comunale via G. Ferraris e la S.P. n. 23 e inoltre non vi è una valutazione dell'attuale livello di servizio delle strade e intersezioni né la valutazione che escluda un peggioramento della capacità di circolazione a seguito del traffico conseguente l'attività di cava. Anche in questo caso la ditta nel maggio del 2017 ha presentato specifica Relazione integrativa che valuta gli impatti del traffico generato dall'attività di cava in ampliamento sulla viabilità utilizzata. Dalla relazione citata risulta che il percorso seguito dai mezzi di trasporto è il seguente: l'uscita dalla cava immette direttamente sulla S.P. n. 27 (via G. Ferraris) che verrà percorsa in direzione sud per circa 3 Km, poi si innesterà nella S.P. n. 21 (Strada Boschi) che verrà percorsa sempre in direzione sud per ulteriori 4 Km. A questo punto incrocerà la S.P.17 (per Marengo) che verrà percorsa in Direzione ovest per circa 5 Km fino a giungere all'abitato di Goito (MN) che sarà attraversato per 1 Km lungo la S.S. Goitese per poi percorrere ulteriori 5 Km lungo la S.P. n. 23 per raggiungere il cantiere di lavorazione della ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. Ora partendo dall'assunto generale che una nuova cava (nel senso di non precedentemente esistente) incrementa il traffico veicolare, l'ampliamento di cava "FORONI" e quello della vicina cava "LODOVICA e CASTAGNA" accresceranno il traffico veicolare pesante,



7 GEN. 2019

sulla S.P. n. 27 (via G. Ferraris) di 12 unità l'ora rispetto alle 25 attualmente transittanti. Ora, la S.P. n. 27 risulta adeguatamente dimensionata a sostenere un simile traffico di mezzi pesanti e inoltre, a esclusione dell'incrocio con la S.P. 21, non sono vengono attraversati centri abitati o zone residenziali nelle vicinanze. Ancora meno impattante è l'incremento del traffico sulla S.P. n. 17 dove i 12 mezzi pesanti vanno a sommarsi ai 144 che già di norma percorrono questa viabilità. Quanto alla S.P. n. 23, che si trova in territorio lombardo, viene percorsa per un tratto di 5 Km dopo una precedente percorrenza di 13 Km e conseguentemente gli impatti su tale viabilità possono essere ricondotti a quelli del normale traffico quotidiano.

- La motivazione di cui al punto 4 evidenzia, per la componente rumore, che la ditta ha valutato qualitativamente il rispetto dei limiti di zona per i recettori sensibili, individuati a circa 180 in direzione ovest dalla cava e per la Corte Guarientona, nucleo di fabbricati in stato di abbandono e peraltro di proprietà del richiedente, considerando però solo l'effetto sonoro prodotto dalle attività svolte a fondo cava e non già quello generato dalla percorrenza dei mezzi pesanti sulla viabilità pubblica, con particolare riferimento a via G. Ferraris. Al riguardo, ancora in data maggio 2018, la ditta ha presentato specifica relazione di analisi della componente rumore prendendo in considerazione non solo la previsione di immissione acustica relativa all'ampliamento della cava "FORONI" ma anche quella delle cave in ampliamento futuro o in essere, poste nelle vicinanze. I rilevamenti sono stati riferiti ai recettori sensibili già individuati nella originaria e ai nuovi recettori individuati lungo via G. Ferraris al fine di valutare gli effetti prodotti non solo dalla fonte attività di cantiere in cava (sia considerando i mezzi operanti a livello di campagna sia a circa 10 metri di profondità dal p.c.) ma anche dai mezzi in percorrenza lungo la rete viaria. I risultati ottenuti, con l'impiego di idonei software di modellazione, hanno permesso di prevedere che saranno assolutamente rispettati i limiti di legge previsti nelle diverse condizioni operative sia per quanto riguarda le immissioni acustiche relative ai lavori di cantiere sia indotte dal traffico veicolare lungo via G. Ferraris.

Le 5 motivazioni a supporto del parere contrario espresso dalla Provincia di Verona (V.I.A. provinciale) con nota prot. n. 166686 del 28/04/2017, possono pertanto considerarsi superate.

4 Sig. Alessandro Remelli in data 13.02.2017 (nota prot. n. 79322 del 27.02.2017 del Comune)

**Nota istruttoria:**

*Le 5 osservazioni proposte dal Sig. Alessandro Remelli riguardano, in sintesi, essenzialmente aspetti inerenti alcune imprecisioni documentali, alcune carenze ricompositive e alcuni suggerimenti relativi sia al monitoraggio dell'andamento della falda freatica sia della sequenza temporale ricompositiva.*

Al riguardo, si precisa quanto segue:

- L'osservazione di cui al punto n. 1 riporta una serie di indicazioni relative agli elaborati progettuali di ampliamento, con particolare riferimento alle tavole nelle quali si riportano le sezioni di scavo dell'ampliamento, dalle quali emergerebbe che l'ampliamento non riguarderebbe solo la cava denominata "FORONI" ma in parte anche l'adiacente cava "TURCHETTI 4" nonché per la differenza di quota esistente tra i rispettivi fondo cava. Va detto che l'ampliamento in argomento è di fatto l'abbattimento di un setto divisorio tra più cave. È insito quindi nella natura stessa dell'intervento un interessamento a livello di escavazione della cava confinante. Nel caso specifico, la cava "TURCHETTI 4" viene interessata esclusivamente per la porzione relativa alla proiezione orizzontale della scarpata di cava di competenza. I requisiti necessari in caso di abbattimento di setti o diaframmi tra cave contigue sono l'accordo tra le parti e la presentazione dei titoli di disponibilità dell'area. Per quanto riguarda l'ampliamento in esame, tali requisiti sono rispettati dal momento che la ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. è la titolare delle autorizzazione alla coltivazione di entrambe le cave coinvolte e, conseguentemente, detiene i relativi titoli di disponibilità. Quanto alla differenza di quota tra i fondo cava delle due unità estrattive, è conseguenza del rispetto di quanto previsto dall'art. 44 lettera g) della L.R. 44/82 in merito al rapporto caratteristico tra area e perimetro di scavo quale limite massimo di profondità. La ditta, al fine di non creare in fase ricompositiva uno "scalino" netto tra le superfici ha previsto la realizzazione di una "rampa" di

- 7 GEN. 2019

	<p>raccordo di pendenza dolce (10°-12°) che ricade sostanzialmente interamente nell'area di pertinenza della cava "FORONI".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'osservazione n. 2 pone la questione relativa al riporto di materiale vegetale quale operazione finale della ricomposizione ambientale. Viene posto l'accento sul fatto che sull'area di cava originariamente autorizzata è stato riportato uno strato di coltivo pari a circa 50 cm mentre nel progetto di ampliamento è previsto un riporto di 25 cm e viene chiesto di stoccare e ricollocare all'interno dell'area di ampliamento tutto il materiale vegetale asportato in fase di estrazione. Il progetto di ampliamento già prevede l'accantonamento di tutto il terreno vegetale asportato in fase di scavo all'interno dell'area della cava per il successivo riutilizzo in fase ricompositiva. Inoltre, in merito alla presunta differenza tra gli spessori di terreno vegetale da riportare sull'area originariamente autorizzata e l'ampliamento richiesto, va specificato che anche il progetto originario prevedeva il riporto del cotico vegetale accantonato nel corso della precedente fase di scavo per uno spessore di una trentina di centimetri. Quindi pienamente in linea con quanto previsto nel progetto di ricomposizione del richiesto ampliamento.</li> <li>- L'osservazione n. 3 evidenzia la mancanza di una previsione relativa alla rete irrigua a servizio del fondo agricolo che si verrà a creare. Ciò è effettivamente vero e potrà essere oggetto di eventuale prescrizione. Va altresì precisato che il concetto che sta alla base della norma è quello che la restituzione del fondo all'uso agricolo va inteso nel senso che le opere ricompositive non comportino una destinazione finale diversa da quella agricola (salvo le deroghe previste per legge) ma comportino una destinazione a uso agricolo, che non necessariamente significa già pronta alla produzione agricola.</li> <li>- L'osservazione n. 4 manifesta l'opportunità di realizzare, vista la vicinanza del fondo cava alla falda freatica più superficiale (superiore a 2 metri), un pozzo di verifica dell'escursione della falda, da posizionarsi nella parte più meridionale della cava. Nella documentazione progettuale, la ditta ha presentato elaborati specifici relativi agli aspetti idrogeologici nei quali sono stati individuati alcuni pozzi già esistenti, esterni all'area richiesta in ampliamento, alcuni dei quali però posti nelle vicinanze. Le verifiche di escursione della falda sono quindi già rilevabili da tali pozzi ed appare quindi non necessaria la realizzazione di un'ulteriore pozzo di controllo.</li> <li>- L'osservazione n. 5 propone una modifica del cronoprogramma di coltivazione previsto. In sintesi, la ditta ha previsto di organizzare la coltivazione in tre fasi. L'estrazione potrà interessare contemporaneamente le prime due fasi di estrazione iniziando contestualmente la ricomposizione ambientale della prima fase, lo stesso avverrà con la seconda e terza fase di scavo, per giungere nel corso dell'ultimo anno alla definitiva ricomposizione dell'intera area di cava. La proposta di variazione prevederebbe l'inizio di una fase di escavazione successiva solo previa completa ricomposizione ambientale della fase precedente. La proposta di modifica non è poi così dissimile dal progetto presentato ma non tiene in considerazione le necessità funzionali alle esigenze operative e di sicurezza del cantiere. Infatti è sempre indispensabile mantenere spazi utili non ricomponibili da destinare alla viabilità interna, di stoccaggio del cotico vegetale ed eventualmente del materiale utile estratto, di agevole manovra dei mezzi d'opera. Risulta quindi nella pratica quasi impossibile provvedere alla ricomposizione completa di una fase prima di iniziare quella successiva. Il crono programma di coltivazione presentato va in ogni caso in questa direzione, assicurando al termine del settennato di coltivazione, il pieno ripristino all'uso agricolo dell'area richiesta in ampliamento.</li> </ul> <p>Le 5 osservazioni proposte dal Sig. Alessandro Remelli in data 13/02/2017 possono pertanto considerarsi superate.</p>
5	<p>Parere della Unità Organizzativa Commissioni VAS, VINCA e NUVV prot. n. 275989 del 06.07.2017.</p> <p><b>Nota istruttoria:</b>  Con nota pervenuta in Regione ed acquisita in data 07.07.2017, 27/02/2017, l'Unità Organizzativa Commissioni VAS, VINCA e NUVV ha trasmesso il proprio parere dichiarando che è stata verificata</p>

- 7 GEN. 2019

*l'effettiva non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) prescrivendo, sulla base del principio di precauzione ed ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/ Cee e n. 2009/147/Ce quanto segue:*

- *di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Burhinus Oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Muscardinus Avellanarius);*
- *di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.*

## 6 VALUTAZIONI SUL PROGETTO, SUL SIA E SULLE OSSERVAZIONI

In relazione al *quadro di riferimento programmatico* lo studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti.

A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

In attinenza al *quadro di riferimento progettuale*, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra compiutamente le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente. Dovranno essere implementati, sotto l'aspetto volumetrico, alcuni elementi riguardanti i materiali da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale del sito.

In rapporto al *quadro di riferimento ambientale* lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.

Le osservazioni ed i pareri acquisiti sono stati analizzati e valutati. Le osservazioni presentate e il parere contrario della Provincia di Verona (V.I.A. provinciale) sono stati contro dedotti e si ritengono pertanto superati.

Per quanto concerne il tema degli impatti cumulativi, imposto dal D.M. n. 52 del 30/03/2015, occorre innanzitutto osservare che il documento depositato in seconda fase, intitolato "*Approfondimento sugli impatti complessivi*", è stato predisposto da autori diversi da quelli che hanno redatto lo Studio di Impatto Ambientale e su commissione di un Consorzio al quale appartiene anche il soggetto proponente.

I contenuti del documento, pertanto, non sono assistiti dalla dichiarazione relativa alla veridicità ed esattezza di quanto esposto, prevista dalla DGR 1624/1999, e, nel caso di specie, debitamente prodotta dagli estensori del SIA in sede di presentazione della domanda.

Nel merito dello studio, comunque, si rileva come siano state valutate nel loro insieme, quindi con sovrapposizione, le azioni originate dal movimento dei mezzi che prelevano il materiale estratto.

Il numero giornaliero dei mezzi è stato poi confrontato con alcuni dati relativi ai flussi di traffico insistenti sulla viabilità principale.

Il contributo della Cava Foroni è stato ritenuto modesto rispetto ai volumi di traffico della rete, con percentuali esposte diverse a seconda del contesto considerato, ma non poco significative se si considera che la percentuale è del 7,5%, sull'insieme determinato dalle SP27, della SP21 e SP17.

Il suddetto studio conclude asserendo che l'incremento dei flussi sia facilmente assorbibile, ma non è stata prodotta alcuna verifica sulla capacità delle suddette aste stradali (e delle loro intersezioni), in termini di Livelli di Servizio attuali e di variazione, o meno, di quelli futuri, per effetto dei nuovi apporti di traffico.

Si conclude lo studio sostenendo che l'impatto dell'ampliamento delle cave sulla mobilità veicolare non è significativo, dato che gli indicatori di funzionalità restano sostanzialmente inalterati.

7 GEN. 2019

## 7 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

**Vista** la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

- il D.Lg. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il quadro normativo vigente per le attività estrattive;

**considerato** che l'art. 95 della L.R. 30/2016 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21.2.2018;

**considerato** che per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell'art. 95, ormai decaduto, è stata introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

- che le domande siano portate a definizione in conformità alla L.R. n. 13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
- che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.;

**valutato** lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione progettuale agli atti;

**considerato** che l'area interessata dall'intervento è localizzata all'interno dell'Ambito Estrattivo che il Comune di Valeggio sul Mincio ha individuato con DC.C. n. 95 del 1985, e che risulta tuttora inserito nel P.A.T. comunale;

**preso atto** della Relazione Istruttoria Tecnica n. 132/2017 del 04/07/2017, inviata dalla U.O. Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con propria nota prot. n. 275989 del 06/07/2017;

**preso atto** che, con nota prot. n. 360002 del 25/08/2017 è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 e che, essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso (art. 43 della L.R. n. 44/1982);

**considerato** che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, per i progetti di cava soggetti a VIA, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave;

tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e la Dott.ssa Roberta Tedeschi, Componente esterno del Comitato), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti,

### parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione mineraria ai sensi della L.R.13/2018, sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, conformemente alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 132/2017 del 04/07/2017 della Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

### PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI:

1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo sia prodotto uno studio sul traffico, atto a dimostrare

che gli incrementi conseguenti al presente progetto non peggiorano i Livelli di Servizio della rete presa in considerazione nel documento "*Approfondimento sugli impatti complessivi*". Qualora risultasse un peggioramento dei Livelli di Servizio, siano concordati con il Comune di Valeggio e con gli enti proprietari delle strade gli interventi necessari per neutralizzare tale peggioramento;

3. dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUV con la nota del 06/07/2017 n. 275989:
  - di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Pernis apivorus*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Musccardinus avellanarius*;
  - di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
4. al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;
5. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
6. entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all'Autorità Competente. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e all'Autorità Competente un piano di interventi per il rientro nei limiti;
7. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
8. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
9. per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;

### **PRESCRIZIONI MINERARIE**

- a) il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente alla presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale proveniente dall'esterno all'area di cava e ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale. La ditta dovrà inoltre sottoscrivere il piano di gestione dei rifiuti di estrazione medesimo;
- b) la ditta, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovrà prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15/03/2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
  - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
  - terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava (circa 10.000 mc);

1  
- 7 GEN. 2019

- sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);  
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A, Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal Decreto Legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
- c) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 100.000,00 (centomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- d) la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
- e) la ditta deve concludere i lavori di estrazione entro 6 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 7 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
- f) la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava.

Il Segretario del  
Comitato V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

*Eva Maria Lunger*

il Presidente del  
Comitato V.I.A.  
*Dott. Nicola Dall'Aquila*

*Dott. Nicola Dall'Aquila*

Il Direttore di  
Unità Organizzativa V.I.A.  
*Ing. Gianni Carlo Silvestrin*

*Ing. Gianni Carlo Silvestrin*

Il Vice-Presidente del  
Comitato V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*

*Dott. Luigi Masia*